

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1806 DEL 14/10/2026

O G G E T T O

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO AZIENDALE PER L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) - AZIENDA ULSS 8 BERICA PROVIDER ECM N. 25.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1974/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

Premesso che questa Azienda ULSS è riconosciuta dalla Regione del Veneto quale Provider ECM accreditato per l'erogazione della formazione (Provider n. 25).

L'Accordo Stato-Regione del 2 febbraio 2017 sul tema “La formazione continua nel settore salute”, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1344 del 22 agosto 2017, ha raccolto e reso maggiormente fruibili le regole contenute nei precedenti accordi in materia di formazione continua, puntando ad elevare il livello della qualità della formazione erogata e a migliorare le performance del servizio sanitario, con l'intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute.

Il recepimento dell'Accordo sopra citato ha previsto, tra le azioni operative, l'adeguamento della Piattaforma ECM della Regione del Veneto, nonché la redazione del Manuale di accreditamento dei Provider ECM e del Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM nella Regione del Veneto, approvati con determina di Azienda Zero n. 71 del 9 Aprile 2018 e successivi aggiornamenti.

Con Deliberazione n. 570/2013 e sue s.m.i., questa Azienda ULSS, nell'ambito degli adempimenti richiesti dalla normativa regionale e nazionale di accreditamento dei Provider E.C.M., ha provveduto alla costituzione di un Comitato Scientifico Aziendale, quale organismo tecnico preposto alla validazione preventiva del Piano formativo Aziendale e dei singoli progetti formativi organizzati dall'Azienda in qualità di Provider, ove non previsti dal Piano.

Premesso quanto sopra, vi è la necessità di adeguare la composizione del Comitato Scientifico Aziendale e contestualmente adottare un Regolamento per il suo funzionamento, il tutto in linea con la normativa ECM vigente, con i conseguenti aggiornamenti delle linee guida dei Manuali ECM sopra richiamati, nonché con le nuove procedure Aziendali, in particolare con riferimento alla Sicurezza e Qualità.

Pertanto, si propone l'adozione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico Aziendale ECM, allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e contestualmente la nuova composizione dello stesso come di seguito indicato:

- Direttore Generale con funzioni di Coordinatore del Comitato Scientifico (o suo delegato)
- Direttore Amministrativo (o suo delegato)
- Direttore Sanitario (o suo delegato)
- Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (o suo delegato)
- Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane (o suo delegato)
- Direttore della Funzione Ospedaliera (o suo delegato)
- Direttore della Funzione Territoriale (o suo delegato)
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione (o suo delegato)
- Direttore della Direzione Professioni Sanitarie (o suo delegato)
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (o suo delegato)
- Rappresentanti Dirigenti Farmacisti
- Rappresentante Dirigenti Psicologi
- Rappresentanti per ciascuna delle 4 classi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Infermieristiche/Ostetriche, Riabilitazione, Tecniche, Prevenzione)
- Responsabile UOS Formazione Aziendale/Delegato per ECM (o suo delegato)
- Responsabile Ufficio Processi Amministrativi Area Formazione

- Referente Attuazione Piano Formativo Aziendale UOS Formazione, con funzioni di Segretario del Comitato.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico Aziendale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente composizione del Comitato Scientifico Aziendale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) come di seguito indicato:
 - Direttore Generale con funzioni di Coordinatore del Comitato Scientifico (o suo delegato)
 - Direttore Amministrativo (o suo delegato)
 - Direttore Sanitario (o suo delegato)
 - Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (o suo delegato)
 - Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane (o suo delegato)
 - Direttore della Funzione Ospedaliera (o suo delegato)
 - Direttore della Funzione Territoriale (o suo delegato)
 - Direttore del Dipartimento di Prevenzione (o suo delegato)
 - Direttore della Direzione Professioni Sanitarie (o suo delegato)
 - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (o suo delegato)
 - Rappresentanti Dirigenti Farmacisti
 - Rappresentante Dirigenti Psicologi
 - Rappresentanti per ciascuna delle 4 classi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Infermieristiche/Ostetriche, Riabilitazione, Tecniche, Prevenzione)
 - Responsabile UOS Formazione Aziendale/Delegato per ECM (o suo delegato)
 - Responsabile Ufficio Processi Amministrativi Area Formazione
 - Referente Attuazione Piano Formativo Aziendale UOS Formazione, con funzioni di Segretario del Comitato.
3. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attivazione del Comitato Scientifico nella composizione di cui al punto 1);
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

AULSS 8 BERICA

UOS FORMAZIONE

REGOLAMENTO

**FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO SCIENTIFICO AZIENDALE PER
L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
Azienda ULSS 8 Berica**

Codifica	Form-REG-18
Redazione/Stesura	Coordinatore GdL f.to Dott. Federico Pegoraro
Verifica	Responsabile UOSD Qualità f.to Dott. Marcello Mezzasalma
Approvazione	Direttore Generale f.to Dott. Peter Assemergs
Rev. 00	Data 31/08/2026
Riconferma	Responsabile Data

INDICE

PREMESSA	3
GRUPPO DI LAVORO	4
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
DESCRIZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Composizione, requisiti e nomina dei componenti	4
Art. 3 – Coordinatore del Comitato Scientifico	5
Art. 4 – Durata in carica, avvicendamento, decadenza e sostituzione dei componenti	5
Art. 5 – Funzioni del Comitato Scientifico	5
Art. 6 – Riunioni	6
Art. 7 – Validità delle sedute e verbalizzazione	6
Art. 8 – Conflitto di interessi e compensi	7
Art. 9 – Norme finali	7

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento del Comitato Scientifico aziendale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM), quale organismo obbligatorio della struttura organizzativa del Provider ECM, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione continua in sanità, di seguito richiamata:

- l'art. 16-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, istitutivo dell'obbligo di formazione continua per i professionisti sanitari;
- l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 192/CSR del 5 novembre 2009, concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina – accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario;
- l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 101/CSR del 19 aprile 2012, recante le Linee guida per i Manuali di accreditamento dei Provider – requisiti minimi e standard, l'Albo Nazionale dei Provider e il sistema dei crediti formativi;
- l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, concernente il riordino del sistema di formazione continua in medicina, tuttora vigente quale disciplina di riferimento del sistema ECM nazionale;
- il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC);
- il Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, versione 1.1, pubblicato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua/Agenas in data 11 luglio 2025, ed in particolare l'Allegato A – Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento, che disciplina composizione, funzioni e documentazione del Comitato Scientifico del Provider;
- la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 3 luglio 2025 (pubblicata l'11 luglio 2025), di modifica del paragrafo 4.10 del Manuale Nazionale di accreditamento eventi ECM;
- la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19, istitutiva dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero", quale Ente titolare delle funzioni di accreditamento ECM in ambito regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 177 del 21 febbraio 2017, di attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni in materia di accreditamento dell'Educazione Continua in Medicina;
- la D.G.R. Veneto n. 881 del 26 marzo 2004, istitutiva della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina (CRECM), e la D.G.R. n. 1538 del 10 dicembre 2016, di definizione delle relative funzioni, ivi comprese quelle di Comitato di Garanzia;
- la D.G.R. Veneto n. 749 del 7 giugno 2011, istitutiva dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Continua (OR);
- le D.G.R. Veneto n. 2215 del 20 dicembre 2011 e n. 1969 del 2 ottobre 2012, recanti i requisiti minimi per l'accREDITamento dei Provider e degli eventi ECM nella Regione del Veneto;
- la D.G.R. Veneto n. 1344 del 22 agosto 2017, recante la disciplina regionale delle violazioni e del sistema sanzionatorio in materia ECM;
- il Manuale di AccREDITamento Provider ECM della Regione del Veneto e il Manuale di AccREDITamento per l'erogazione di eventi ECM nella Regione del Veneto, nell'aggiornamento operativo 2023 relativo alla Versione 4 della Piattaforma Regionale ECM, approvati con Determina di Azienda Zero n. 71 del 9 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;

- la D.G.R. Veneto n. 1069 del 30 agosto 2022 e la Deliberazione di Azienda Zero n. 733 dell'8 novembre 2022, relative al sistema di contribuzione alle spese a carico dei Provider regionali ECM;
- gli Obiettivi Regionali della Formazione Continua per il triennio 2025-2027, di cui all'Allegato A della D.G.R. Veneto n. 1300 del 14 novembre 2024;
- il Manuale Operativo Qualità e Gestione UOS Formazione ULSS 8 Berica, integrato dalle Procedure operative del Piano di Qualità del Provider ID 25 Azienda ULSS 8 Berica

GRUPPO DI LAVORO

Cognome Nome	Ruolo
Cipriani Annunziata	Responsabile Ufficio Processi Amministrativi Area Formazione – UOS Formazione
Pegoraro Federico	Responsabile UOS Formazione

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento costituisce e disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico del Provider ECM dell'Azienda (di seguito, per brevità, "Comitato Scientifico" o "Comitato"), quale organismo previsto dai requisiti minimi di accreditamento dei Provider ECM, preposto alla validazione preventiva del Piano formativo e dei singoli progetti formativi organizzati dall'Azienda in qualità di Provider ove non previsti dal Piano.

DESCRIZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 – Finalità

Il Comitato Scientifico è organismo tecnico, propositivo e consultivo di cui l'Azienda si avvale, in qualità di organizzatore di eventi formativi e di Provider ECM, al fine di definire, validare e monitorare la programmazione formativa aziendale, garantendo:

- le competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche necessarie alla validazione dei contenuti formativi;
- le competenze andragogiche adeguate alla formazione degli adulti in ambito sanitario;
- le capacità organizzative per la pianificazione, progettazione, erogazione e valutazione dell'attività formativa;
- il presidio della qualità e dell'integrità etica delle attività formative, quale secondo livello di controllo rispetto al Responsabile del Provider ECM, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Il parere espresso dal Comitato Scientifico in merito al Piano Annuale della Formazione Aziendale (PFA) è obbligatorio e costituisce presupposto per la sua approvazione con atto deliberativo del Direttore Generale.

Art. 2 – Composizione, requisiti e nomina dei componenti

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti ed esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, interni all'Azienda, in rappresentanza delle professioni e delle aree cliniche, tecnico-sanitarie e organizzative maggiormente rappresentative, in coerenza con l'offerta formativa del Provider.

Secondo quanto previsto dal sistema regionale ECM della Regione del Veneto il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali sanitarie differenti.

La composizione del Comitato Scientifico è definita per funzioni/professioni e approvata con deliberazione del Direttore Generale; i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con atto individuale a firma del Direttore Generale.

L'atto di nomina, unitamente ai curricula dei componenti ed alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi commerciali in ambito sanitario, è conservato agli atti della UOS Formazione e reso disponibile, a richiesta, all'Ente accreditante e ai suoi organismi ausiliari (Commissione Regionale ECM, Osservatorio Regionale).

Il Comitato Scientifico può inoltre avvalersi, di volta in volta, di figure professionali dotate di specifiche competenze in relazione agli argomenti da trattare, anche con funzione di referee, senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico include, per l'attività di segreteria e per la funzione di Segretario verbalizzante, il Referente attuazione Piano Formativo Aziendale, afferente all'UOS Formazione.

Art. 3 – Coordinatore del Comitato Scientifico

Tra i componenti del Comitato Scientifico viene individuato un Coordinatore.

Il Coordinatore deve possedere competenze andragogiche in materia sanitaria qualificato nell'ambito della sanità per titoli. Le sue funzioni prevedono:

- rappresentare il Comitato Scientifico;
- convocare e presiedere le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno;
- coordinare i lavori e garantirne il regolare svolgimento;
- supervisionare la tenuta e la conservazione degli atti relativi all'attività del Comitato, a cura dell'UOS Formazione;
- verificare, unitamente al Segretario, la sussistenza del quorum strutturale e funzionale nelle sedute.

Art. 4 – Durata in carica, avvicendamento, decadenza e sostituzione dei componenti

I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica dalla data dell'atto di nomina fino a revoca o recesso da parte dell'interessato.

I componenti sono soggetti a rivalutazione in caso di modifiche organizzative aziendali che incidano sulla rappresentatività delle aree professionali in seno al Comitato.

Le dimissioni volontarie devono essere formalizzate per iscritto; alla sostituzione dei componenti dimissionari o revocati si provvede secondo le modalità di cui all'art. 2.

Art. 5 – Funzioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni, quale garante della qualità scientifica e dell'integrità etica delle attività ECM:

1. valida il Piano Annuale delle Attività Formative (PFA) dell'Azienda e eventuali singoli progetti formativi ove non previsti dal Piano;
2. propone e valida le risorse finanziarie da destinare all'aggiornamento professionale obbligatorio, sia interno che esterno all'Azienda;

3. valuta la coerenza del PFA con le linee di indirizzo nazionali, regionali ed aziendali annuali o pluriennali in materia di formazione;
4. approva la designazione del/i Responsabile/i Scientifico/i degli eventi formativi, con facoltà di sostituzione o integrazione;
5. propone direttamente attività formative ritenute di rilievo strategico per l'Azienda;
6. definisce le attività formative per le quali è necessaria una valutazione d'impatto organizzativo;
7. monitora la realizzazione del PFA, verificandone qualità ed efficacia rispetto alla pianificazione;
8. formula proposte e suggerimenti per la pianificazione dell'attività formativa dell'anno successivo e per il miglioramento continuo della qualità del sistema formativo aziendale;
9. svolge attività di indirizzo in relazione a temi formativi trasversali a più articolazioni aziendali, favorendo una progettazione integrata in luogo di iniziative frammentate sullo stesso argomento;

Art. 6 – Riunioni

Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno: una prima volta per il monitoraggio sull'attività formativa svolta nell'anno di riferimento, una seconda volta per l'esame delle proposte e la validazione del Piano Formativo Aziendale per l'anno successivo. Ulteriori convocazioni sono disposte ogni qualvolta il Comitato debba esprimersi su materie di propria competenza.

La convocazione, contenente data, ora, sede/modalità e ordine del giorno, è inviata dal Coordinatore, anche per il tramite dell'UOS Formazione, a tutti i componenti almeno sette giorni solari prima della data fissata, tramite posta elettronica, protocollo informatico o altro mezzo idoneo.

Il Coordinatore può disporre convocazioni d'urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore, quando ricorrano inderogabili necessità.

I Componenti del Comitato Scientifico sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni; in caso di assoluta indisponibilità del titolare è prevista la partecipazione di altro designato con apposita delega per massimo una seduta/anno.

Art. 7 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Le sedute del Comitato Scientifico sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (quorum strutturale).

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (quorum funzionale); in caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

La sussistenza del quorum strutturale e funzionale è verificata e garantita dal Coordinatore e dal Segretario, che ne fanno espressa menzione nel verbale di seduta, con indicazione nominativa di quanti si sono espressi su ciascun argomento all'ordine del giorno.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale, a cura del Segretario, contenente: data, ora di apertura e chiusura della seduta; elenco dei presenti/assenti; dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo; ordine del giorno; sintesi degli interventi e delle dichiarazioni rese; contenuto delle decisioni assunte per ciascun argomento; modalità ed esito delle votazioni.

Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, verificato e approvato secondo le modalità stabilite dal Comitato, e trasmesso a tutti i componenti. Gli originali dei verbali, con i relativi allegati, sono custoditi presso la UOS Formazione, per il periodo di conservazione previsto dalla normativa ECM vigente (non inferiore a cinque anni).

Art. 8 – Conflitto di interessi e compensi

I componenti del Comitato Scientifico, il Coordinatore e il Responsabile Scientifico di ciascun evento sottoscrivono, all'atto della nomina e per ogni singolo evento, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di interessi commerciali in ambito sanitario, secondo il modello regionale vincolante e quanto stabilito dagli articoli 45 e 76 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal Manuale Regionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

Il componente portatore di un interesse, anche potenziale, in relazione a uno specifico argomento all'ordine del giorno è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dalla relativa discussione e votazione, con menzione nel verbale di seduta.

Le attività svolte dal Coordinatore e dai componenti del Comitato Scientifico sono considerate istituzionali e rientrano nei doveri d'ufficio; il loro svolgimento non dà pertanto titolo ad alcuna retribuzione, compenso aggiuntivo o rimborso spese.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale ECM vigente, con particolare riferimento al Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e ai suoi allegati, nonché al Manuale Operativo Qualità e Gestione dell'UOS Formazione.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione e sostituisce, dalla medesima data, ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, anche su proposta del Comitato Scientifico, in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di ECM.